

Contributi - Circolare PC/66/CO del 2 ottobre 1998

Contributi: Circolare PC/66/CO del 2 ottobre 1998

Oggetto: interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche ed agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle provincie di Salerno, Avellino e Caserta.

A TUTTE LE AZIENDE

EDITORIALI

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma-Milano

AGLI UFFICI

DI CORRISPONDENZA

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

Circolare

Oggetto: interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche ed agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle provincie di Salerno, Avellino e Caserta.

Ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2787 del 21/05/98 e successive modifiche (pubblicata su G.U. Serie generale n.120 del 26/05/98) sono sospesi, a decorrere dal 05/05/98 al 31/12/98, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico del dipendente, in conseguenza delle calamità che hanno colpito il territorio delle provincie di Salerno, Avellino e Caserta.

Possano beneficiare della predetta sospensione:

1. soggetti (sia persone fisiche sia persone giuridiche), gravemente danneggiati, dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998, nei territori dei comuni di Quindici della provincia di Avellino, S. Felice a Cancellò della provincia di Caserta, Bracigliano, Sarno e Siano della provincia di Salerno.
2. Soggetti (sia persone fisiche sia persone giuridiche), residenti, alla data dell'evento calamitoso, nelle aree di rischio di cui all'art. 1, comma 2 della predetta ordinanza che saranno individuate dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con il Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche (GNDCI) del CNR e del Servizio geologico nazionale.

I soggetti indicati nei punti 1 e 2 sono:

· i soggetti tenuti ai versamenti contributivi nei confronti degli istituti previdenziali quindi, nel caso specifico dell'I.N.P.G.I., le aziende

giornalistiche ed i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi o residenti nelle aree di rischio di cui all'art. 1, comma 2 della predetta ordinanza. Nel caso di aziende danneggiate che pur non residenti nelle aree di rischio abbiano ivi svolto attività lavorativa la sospensione dei contributi è limitata all'attività svolta in tali aree.

· I lavoratori residenti nelle aree di rischio di cui all'art. 1, comma 2 della predetta ordinanza, anche se dipendenti di aziende non operanti nelle predette zone e quelli gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi (purché, questi ultimi, residenti nelle aree colpite). La sospensione, in questo particolare caso, riguarda soltanto la quota di contributi a carico dei dipendenti. Conseguentemente, le aziende che ricevessero dai dipendenti interessati richieste in tal senso, dovranno, dopo aver acquisito la documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti necessari astenersi dall'effettuare le trattenute relative ai predetti contributi e dal versarle all'I.N.P.G.I.

Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avverrà senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della predetta ordinanza (26/05/98) non si dà luogo al rimborso. Il versamento dei contributi sospesi da parte dei soggetti che ne hanno beneficiato - in assenza di specifiche previsioni normative - dovrà avvenire in un'unica soluzione al termine del periodo di sospensione e cioè entro il 4 gennaio 1999 (tenuto conto del fatto che il 1° ed il 3 gennaio cadono in giorni festivi ed il 2 cade di sabato).

Il Capo Servizio
Riscossione Contributi e Vigilanza
(Dr. Antonio Marzioli)

▲ [_ \(#top\) torna in alto \(#top\).](#) ▲